TRA RIPRODUZIONE E CONDIVISIONE DEI BENI CULTURALI: IL RUOLO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER L'ARCHEOLOGIA

Si affrontano in queste pagine due aspetti diversi e comunque intrecciati, emersi nel corso della giornata del 23 maggio 2017 al CNR: il tema della riproduzione dei beni culturali, in particolare quella fotografica, affiancato da un altro problema che è emerso nel corso degli interventi e della discussione, ossia quello della condivisione dei dati archeologici. Rispetto a quella data, chi scrive è stato affiancato all'Istituto Centrale per l'Archeologia proprio da una dei promotori, Valeria Boi, che si è associata in queste righe di riflessione, interpretando, a quasi un anno di distanza, il ruolo dell'ICA alla luce dei portati normativi e del quadro dei bisogni dell'archeologia italiana.

E.C.

1. Riproduzione fotografica dei beni culturali

Il tema dei diritti in merito alla riproduzione fotografica dei beni culturali è di notevole attualità, pur nell'evoluzione continua e rapida della riflessione e della legislazione in materia, anche nel ridotto torno di tempo trascorso dopo l'incontro avvenuto al CNR. Il breve testo che segue riflette solo in parte l'intervento in tale sede e, lungi dall'esaurire la complessità della tematica, è volto piuttosto a suggerire, in forma di appunto, lo *status quaestionis*. In primo luogo, vale la pena di ripercorrere per punti essenziali la normativa, in quanto essa riflette un processo di indubbia, progressiva apertura da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, soggetto preposto a definire termini e modalità in argomento¹.

– L. 14 gennaio 1993, n. 4. Conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs. 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato². Nel tempo il decreto è accompagnato dal relativo tariffario (D.M. 8 aprile 1994. Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero) e dal successivo regolamento applicativo (D.M. 24 marzo 1997, n. 139.

¹ Osservazioni sulla riproduzione dei beni culturali in Casini 2017, in particolare 215-216; il testo, pubblicato in agosto, non tiene naturalmente conto dell'ultima innovazione normativa, dell'agosto stesso.

 $^{^2\,}$ Nel testo che segue all'interno degli articoli di legge le modifiche sono comprese tra doppie parentesi.

Regolamento recante norme sugli indirizzi, criteri e modalità di istituzione e gestione dei servizi aggiuntivi nei musei e negli altri istituti del Ministero per i Beni culturali e ambientali) (PAOLUCCI 2010).

– Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Sezione II - Uso dei beni culturali, e in particolare l'art. 106 - Uso individuale di beni culturali.

L'art. 106 riprende l'art. 114 dell'abrogato Testo Unico (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della L. 8 ottobre, n. 352) (Ferretti 2007, 214-222), inserendo la modifica relativa alle regioni e agli enti pubblici territoriali, e recita:

- 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.
- 2. Per i beni in consegna al Ministero, il ((Ministero)) determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
- 2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.
- D.M. 20 aprile 2005. Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione di beni culturali, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. In particolare il Capo II detta i "Principi generali per la riproduzione di beni culturali".

Art. 3. Autorizzazione per la riproduzione

- 1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice, e fatte salve le disposizioni a tutela del diritto d'autore, la riproduzione di beni culturali è autorizzata dal responsabile dell'Istituto che ha in consegna i beni stessi, previa determinazione dei corrispettivi dovuti e sulla base di valutazioni che tengono conto dei seguenti elementi: a) finalità della riproduzione, anche sotto il profilo della compatibilità con la dignità storico artistica dei beni da riprodurre; b) numero delle copie da realizzare; c) verifica di tollerabilità della metodica sulla copia da riprodurre.
- 2. Nei casi in cui dall'attività di riproduzione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorizzazione può prevedere l'obbligo di versamento di una cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nonché l'adozione di prescrizioni specifiche ed è rilasciata alle condizioni di cui all'art. 5.

Art. 4. Istanza per la riproduzione di beni culturali

1. La richiesta di riproduzione di cui all'art. 3, contiene: a) l'indicazione degli scopi, dei tipi di utilizzazione e delle destinazioni delle copie che si intendono

ottenere; b) l'indicazione delle quantità che si intendono ottenere ed immettere sul mercato sia per il tramite dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 117 del Codice, sia attraverso altre forme di distribuzione; c) l'individuazione del soggetto incaricato, dei mezzi e delle modalità di riproduzione; d) l'assunzione dell'obbligo di versare i corrispettivi di riproduzione e di apporre sulle copie riprodotte le diciture di cui all'art. 5, comma 3; e) l'assunzione dell'impegno del richiedente, in caso di richiesta per uso strettamente personale o per motivi di studio, di non divulgare, diffondere e cedere al pubblico le copie ottenute.

Art. 5. Condizioni

- 1. Prima della diffusione al pubblico, un esemplare di ogni riproduzione è depositato presso l'amministrazione che ha in consegna il bene, per il preventivo nulla osta. Salvo diverso accordo, all'amministrazione spettano tre copie di ciascuna riproduzione, oltre ai negativi ed alle matrici delle copie medesime.
- 2. Il materiale relativo ai beni culturali ed idoneo ad ulteriori riproduzioni (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, supporti informatici, calchi, rilievi grafici ed altro) non può essere riprodotto o duplicato con qualsiasi strumento, tecnica o procedimento, senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene e previo pagamento dei relativi canoni e corrispettivi. Restano altresì salvi eventuali diritti e compensi agli autori e ai terzi.
- 3. Ogni uso delle copie ottenute, diverso da quello dichiarato nella domanda, è autorizzato dall'amministrazione che ha in consegna il bene.
- 4. Ogni esemplare di riproduzione reca l'indicazione, nelle forme richieste dal caso, delle specifiche dell'opera originale (nome dell'autore, bottega o ambito culturale, titolo, dimensioni, tecniche e materiali, provenienza, data), della sua ubicazione, nonché della tecnica e del materiale usato per la riproduzione. Esso riporta altresì la dicitura che la riproduzione è avvenuta previa autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene, nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
- 5. L'amministrazione che ha in consegna i beni è esente da ogni responsabilità per danni a persone o cose, provocati o comunque connessi alle attività di riproduzione e di diffusione al pubblico degli esemplari riprodotti.
- D.Lgs. 31 maggio 2014, n. 83, convertito in L. 29 luglio 2014, n. 106, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo". Si segnala in particolare l'art. 12, comma 3, lettera b, che integra l'art. 108 del Codice (cfr. *infra*):
 - b) all'art. 108, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
 - ((«3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:))
 - 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né

l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;

- 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto».
- L. 4 agosto 2017, n. 124. Legge annuale per il mercato e la concorrenza (GU n. 189 del 14-8-2017). Si segnala in particolare l'art. 171:
 - 171. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, dopo le parole: «riproduzioni richieste» sono inserite le seguenti: «o eseguite»;
 - b) al comma 3-bis:
 - 1) al numero 1), le parole: «bibliografici e» sono soppresse, dopo la parola: «archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e»;
 - 2) al numero 2), le parole: «neanche indiretto» sono soppresse.

Ne consegue che l'art. 108, "Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione", del Codice dei beni culturali recita ora (tra doppie parentesi le modifiche del 2017, quelle del 2014 si leggono *supra*):

- 1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
 - a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
 - b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
 - c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
 - d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
- 2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
- 3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste ((o eseguite)) da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.
- 3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:
- 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni ((...)) archivistici ((sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo)) attuata ((nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e)) con modalità

che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;

- 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro ((...)).
- 4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
- 5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
- 6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

Si è ritenuto di pubblicare i testi di legge per la miglior comprensione dell'evoluzione normativa: se da un lato non si può negare la molteplicità delle condizioni cui il richiedente a fini di lucro è sottoposto (cfr. soprattuto il Decreto del 2005, che suona quasi come un regolamento della Sezione II del Codice – Uso dei beni culturali), in realtà il Codice non era così preclusivo verso chi intendesse avvalersi di riproduzioni fotografiche non a fini di lucro, ovvero per uso personale. In proposito la sinossi era necessaria proprio per mostrare il dinamismo con cui è visto l'uso delle riproduzioni da parte dei privati: negli ultimi anni si è via via esplicitata l'autorialità da parte del privato che, segnatamente, fotografa – si prendono in considerazione solo le riproduzioni alla portata di tutti, cioè quelle fotografiche (non considerando, per esempio, i calchi).

La normativa dunque è intervenuta sostanzialmente sull'uso privato, anche se, come è chiaro dal testo del Codice, anche in precedenza la riproduzione per uso personale non era vietata: ricordo bene di aver fatto togliere, al mio arrivo alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio a settembre 2012, i cartelli di divieto in alcuni dei Musei dipendenti – per fortuna, in altri della stessa Soprintendenza, direttori più lungimiranti avevano già provveduto, proprio alla luce del Codice.

Le fasi legislative prima indicate rispondono altresì a un duplice percorso, scaglionatosi nel tempo: dapprima, l'apertura alla gestione dei beni culturali da parte dei privati secondo varie forme, con la citata Legge voluta da Ronchey nel 1993, che sancisce per la prima volta in Italia l'ingresso dei privati; dall'altra, a dieci anni di distanza, l'esigenza di trasparenza, anche alla luce dell'evoluzione tecnologica, che ha portato al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (aggiornato da ultimo dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217), che implica, tra le molte ricadute, l'adozione del

protocollo informatico e l'introduzione progressiva della dematerializzazione dei documenti, anche attraverso la digitalizzazione, procedura e necessità prioritaria dei nostri tempi.

In vista delle sollecitazioni ulteriori cui le possibilità tecnologiche ci sottopongono, un paio di considerazioni minime sono necessarie, per concludere. Da un lato, la corresponsione del canone per l'uso a fini di lucro continua, e vieppiù continuerà, a essere fonte di introiti per la pubblica amministrazione, che ha modo di reinvestirli e di riutilizzarli proprio nei luoghi della cultura la cui disponibilità, anche in immagini, viene così rafforzata per i privati che non traggono lucro dalla fruizione dei beni culturali e dalla riproduzione di essi in immagini di uso privato; vero è anche che la diffusione delle immagini di un sito o di un museo, anche veicolate da un privato che paga il canone (vedasi la produzione di un film o l'editoria), ha comunque una ricaduta positiva attraendo nuovi visitatori, ma questo "indotto" non è di per sé certo e la gratuità potrebbe perfino indurre, nel tempo, una qualche pericolosa sottovalutazione dei beni stessi, resi disponibili con facilità.

Dall'altro, la liberalizzazione ai privati non può che giovare alla "pubblicità" dei luoghi e dei beni: la possibilità di condividere, anche in contemporanea, e di sentirsi protagonisti in luoghi di assoluta bellezza (con le derive psicologiche conseguenti...), facilitata dai moderni strumenti, offre prospettive di accessibilità e di immediatezza impensabili prima dell'era del digitale e del "selfie".

E.C.

2. Condivisione dei dati: sviluppi immediati

L'Istituto Centrale per l'Archeologia è stato istituito nel 2016 nel quadro della riforma dell'allora MiBACT, in seno alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (Fig. 1); fra i suoi compiti, stabiliti con il D.M. 169 del 07/04/2017, vi è la «definizione e applicazione di linee di indirizzo, standard e misure di coordinamento» nel campo della ricerca, della documentazione e della pubblicazione dei dati archeologici, sia in formato cartaceo che digitale. In questo senso, il tema della giornata di studi su *I dati archeologici*. *Accessibilità, proprietà, disseminazione* va ad indagare uno degli ambiti di interesse dell'Istituto, ovvero il rapporto fra le diverse figure che concorrono alla raccolta, alla gestione e alla conservazione dei dati archeologici: Ministero, Università, Istituti di ricerca italiani e stranieri, professionisti, chiamati a garantire, nell'ambito dei rispettivi diritti e doveri, che le attività svolte si traducano in conoscenza condivisa.

Tra i progetti ai quali l'Istituto ha dato la priorità dal momento della sua istituzione vi è infatti l'ingegnerizzazione di un sistema unico di consultazione in rete dei dati territoriali, il Geoportale Nazionale dell'Archeologia³, nel quale potranno confluire sia la documentazione legata agli interventi di tutela del MiBAC, che le informazioni raccolte da università e altri enti di ricerca. Si tratta di una cospicua mole di dati archeologici, talvolta completamente o parzialmente inediti, che si trovano ora distribuiti in archivi diversi, talvolta non accessibili online. I differenti dataset sono stati generati dai più vari progetti di ricerca, le cui finalità hanno guidato le modalità di raccolta dei dati e sono quindi caratterizzati dalle più diverse strutture e contenuti informativi.

L'obiettivo primario del Geoportale (Fig. 2) è quello di consentire la ricerca e l'accesso a tali dati attraverso un unico canale, promuovendo l'adozione di licenze aperte. Sicuramente il tanto decantato obiettivo della piena "interoperabilità" di banche dati così diverse non si potrà raggiungere nel medio termine e forse non va comunque considerato un obiettivo prioritario. È fondamentale invece evitare quello che si potrebbe definire lo "sperpero dei dati", ovvero la mancata divulgazione delle informazioni emerse dalle nuove indagini di scavo e dalle ricerche svolte sul territorio nazionale, che rischiano altrimenti l'obsolescenza senza che la comunità scientifica vi abbia mai avuto accesso. Il Geoportale si configura quindi come una iniziativa di coordinamento per facilitare l'accesso alle informazioni, una sorta di hub che indicizzi le risorse disponibili, rendendone più semplice il reperimento e garantendone la pubblicazione online, ma allo stesso tempo conservandone le specificità e garantendo che la titolarità dei dati resti in capo ai rispettivi produttori.

La prima fase del censimento ha previsto, nel corso del 2017, la ricognizione delle banche dati e degli archivi di documentazione archeologica costituiti sia presso gli uffici periferici del Ministero che presso gli Istituti di

³ Il Geoportale Nazionale dell'Archeologia nasce anche in ambito CNR, scaturendo dal "Protocollo d'Intesa per la costituzione di un geoportale nazionale per l'archeologia tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Segretariato generale, Direzione generale per le antichità e il Consiglio Nazionale delle Ricerche", Rep. 1/2014, 18 marzo 2014, Rep. CNR CNN. 12875 (fruibile nella versione protocollata CNR https://www.cnr.it/it/accordi-partnership/documento/114/pos-cnr-621bis-14-mibac.pdf); esso va ad affiancarsi al sistema di gestione dei dati di interesse archeologico prodotti e validati dal MiBACT, pubblicati sulla piattaforma Vincoli in Rete gestita da ICCD in collaborazione con ISCR: se nel primo trovano posto esclusivamente informazioni e acquisizioni frutto delle raccolte di dati gestite dal Ministero stesso, relative ad esempio alle aree sottoposte a tutela e alle campagne di catalogazione dei beni mobili e immobili, il Geoportale potrà indicizzare e accogliere le altre risorse, anche prodotte da istituti terzi, che possono concorrere a ricostruire il quadro della conoscenza archeologica in Italia, promuovendone non solo la conoscenza e l'accessibilità ma anche il riuso, attraverso la pubblicazione in formato open data (D.M. 169 del 07/04/2017, art. 1, c. 2 lett. c). Il Geoportale si candida a diventare la base per la costruzione di una mappatura della potenzialità archeologica del territorio italiano, costruendo nel tempo, sia attraverso la raccolta e rielaborazione dei dati pregressi che attraverso la formulazione di standard e linee guida per lo svolgimento delle nuove indagini, una solida base di conoscenza utile per la tutela e per lo studio del territorio.



Fig. 1 – Homepage del sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia (http://www.ic_archeo.beniculturali.it/).

ricerca italiani e stranieri: il potenziale informativo di tali archivi sparsi sul territorio nazionale è enorme, ma purtroppo sulla sua reale disponibilità pesano diversi fattori che contribuiscono a limitarne di molto la conoscenza e il riuso: innanzitutto la difficoltà, da parte dei costitutori degli archivi stessi, di garantirne la sostenibilità a medio-lungo termine e l'aggiornamento tecnologico, con il risultato che i dati raccolti raramente sono pubblicati online al termine del progetto; inoltre, anche quando sono pubblicati in rete, i database non risultano facilmente ricercabili attraverso i browser web; a questo si aggiunge l'estrema eterogeneità nelle modalità di raccolta, organizzazione e pubblicazione delle informazioni, che rende estremamente complicato per l'utente il confronto di fonti informative diverse, soprattutto se si ricercano dati quantitativi o statistici.




Fig. 2 – Schema logico del Geoportale Nazionale dell'Archeologia.

Fra i dataset che saranno resi consultabili sul Geoportale compaiono le valutazioni di impatto archeologico redatte nell'ambito delle opere sottoposte alle procedure di archeologia preventiva ai sensi del Codice degli Appalti; si tratta di un nucleo la cui importanza è stata richiamata più volte nell'ambito di questa giornata, perché rappresenta un settore nel quale i dati vengono raccolti grazie all'investimento di denaro pubblico, in occasione della realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse. L'attività di raccolta ed elaborazione dei dati, svolta da professionisti o Università, comprende la ricerca bibliografica e d'archivio, la fotointerpretazione, la ricognizione archeologica, e in una seconda fase l'esecuzione di saggi di scavo nelle aree interessate dal progetto.

Nell'impossibilità di accedere agli studi pregressi, avviene normalmente che quando la medesima area è interessata, anche nel volgere di pochi anni, da più interventi, lo studio rischia di essere replicato più volte, moltiplicando tempi e costi per le stazioni appaltanti e dunque, in ultima istanza, per la società. Il primo nucleo di informazioni sarà costituito dai risultati della ricognizione a ritroso nel tempo delle indagini archeologiche preventive in Italia, il cui censimento è stato appena avviato in collaborazione con l'ICCD attraverso la sperimentazione del Modulo MODI, in una versione appositamente strutturata, da parte delle Soprintendenze ABAP di tre regioni pilota:

Piemonte, Toscana e Puglia. La sperimentazione, della durata di un anno, potrà in seguito essere estesa territorialmente e allo stesso tempo le informazioni acquisite potranno essere elaborate per l'avvio della mappatura dei dati utili alla definizione del potenziale archeologico.

V.B.

Elena Calandra

Istituto Centrale per l'Archeologia Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico elena.calandra@beniculturali.it

VALERIA BOI

Istituto Centrale per l'Archeologia valeria.boi@beniculturali.it

BIBLIOGRAFIA

Casini L. 2017, Valorizzazione e gestione, in C. Barbati, M. Cammelli, L. Casini, G. Piperata, G. Sciullo, Diritto del patrimonio culturale, Bologna Il Mulino, 191-241.

FERRETTI A. 2007, Diritto dei Beni Culturali e del Paesaggio, Napoli², Edizioni Giuridiche Simone

PAOLUCCI A. 2010, *Una politica per i beni culturali*, in *XXI Secolo*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani (http://www.treccani.it/enciclopedia/una-politica-peribeni-culturali_%28XXI-Secolo%29/; ultimo accesso: 10/02/2018).

ABSTRACT

The paper addresses two of the main issues discussed during the workshop: the photographic reproduction of Cultural Heritage and the sharing of archaeological data. As far as photographic reproductions are concerned, an overview of the Italian laws on this topic is proposed, in particular about the evolution of art. 108 of the Cultural Heritage Code, recently modified. The new regulations reflect a more open attitude of the Ministry of Culture towards private photographic reproductions, which have been liberalized for personal use (study, research, education, non-profit use in general), while they still are subject to payment of fees in case of profit uses. The second part of the paper gives an overview of the activities of the Istituto Centrale per l'Archeologia (Central Institute for Archaeology) - ICA, aimed at the promotion of open access to archaeological data. ICA, which has among its tasks precisely the definition of standards and guidelines for publishing open archaeological data, is developing the National Geoportal of Archaeology, to foster the online consultation of topographic archaeological data; a first experimentation of its content started in 2018 with the digital cataloguing of information produced by preventive archaeology.